



Comune di CHIUSDINO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.09.2014

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

2. I provvedimenti di attribuzione dei contributi e dei vantaggi economici devono essere ispirati al principio di responsabilizzazione del beneficiario nel corretto utilizzo delle pubbliche risorse economiche, strumentali e/o strutturali concesse.

3. Con il presente Regolamento il Comune di Chiusdino, di seguito denominato "Comune", disciplina altresì i criteri e le modalità di concessione del patrocinio a soggetti pubblici o privati.

ART. 2 FINALITÀ

1. Il Comune, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire una concreta azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;

b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

c) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le attività per le quali il Comune può effettuare la concessione delle erogazioni previste dall'art. 1 del presente regolamento, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono:

- a) attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione e al recupero di situazioni di emarginazione e disagio socio - sanitario;
- b) attività di educazione e formazione;
- c) attività per la tutela e la conservazione di valori monumentali, storici e della tradizione;
- d) attività culturali e scientifiche;
- e) attività nel campo dello sport, ricreative e del tempo libero;
- f) attività di protezione civile;
- g) attività di sviluppo economico;
- h) attività di tutela dell'ambiente e della specie animale;
- i) attività di utilità sociale, di cui alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000;
- l) scambi internazionali e aggregazione sociale e giovanile;
- m) attività di valorizzazione del tessuto economico e incremento dell'occupazione;
- n) celebrazione solenne di personaggi della storia e delle tradizioni, nazionali o cittadine, di ricorrenze civili, religiose e politiche;
- o) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio.

2. Sono comunque esclusi dalla presente disciplina le erogazioni ed i contributi economici derivanti da:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) concessioni, o cessione a vario titolo, di immobili di proprietà comunale ad esclusione dell'uso di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
- c) gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni e dalle quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- d) gestione da parte di terzi di attività caratterizzate da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale – annuale o ultra annuale – e da obblighi di controprestazioni assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio concesse nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
- f) gestione di servizi ed attività caratterizzate da normative specifiche per i quali il comune interviene con apposita disciplina.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa nel Comune o le ha svolte negli ultimi tre anni.

Si fa eccezione per la concessione temporanea di locali di proprietà o nella disponibilità del Comune in favore di soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali per lo svolgimento di discussioni pubbliche o attività preparatorie dei procedimenti elettorali nazionali o locali.

4.La concessione di contributi previsti da Leggi nazionali o regionali o da altro Regolamento comunale è regolata dalle norme degli stessi e dai decreti di attuazione anche in deroga alla disciplina del presente Regolamento.

ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI

1.La concessione dell'erogazione prevista dall'art. 1 del presente regolamento, può essere disposta dal Comune a favore di:

- a) enti pubblici o privati, comitati, associazioni, scuole, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, purchè formalmente costituite, che esercitino, prevalentemente, le loro attività in favore della popolazione del Comune e/o che organizzino iniziative di particolare interesse anche per la comunità locale;
- b) enti privati, associazioni non riconosciute e comitati culturali, ambientali, sportivo-ricreativi, del volontariato e della cooperazione sociale, caratterizzati da impegno sociale e umanitario a favore della comunità locale esercitato senza fini di lucro;
- c) enti, comitati, associazioni, istituzioni ed organismi di natura pubblica e privata che, per i loro scopi, operano sul territorio provinciale in modo continuativo e senza fini di lucro nel campo della protezione civile.

2.Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

ART. 6 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1.I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, in relazione ai seguenti criteri:

- a) significatività a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Chiusdino e del suo territorio;
- b) assenza di lucro;
- c) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- d) realizzazione nel territorio del Comune; se svolte fuori dal territorio cittadino, devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.

2.In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, possono essere previsti, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3.Si precisa che i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole che si esauriscono cioè in un unico evento o a programmi di interventi o attività, costituiti da una serie di iniziative organicamente collegate e definite nella strutturazione, nei tempi di attuazione, nei costi e nei riflessi sulla collettività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione di processi sociali.

4.I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

5.E' comunque facoltà dell'amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie e giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda; in tal senso non sono comunque ammessi a contributo i costi per acquisto di attrezzature non direttamente collegate alla realizzazione degli interventi e che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;

6.L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

7.Al fine di valorizzare le attività di reperimento delle risorse sul mercato, tra le entrate di cui al comma precedente, non verranno considerate quelle derivanti da sponsor privati nonché i proventi ricavati dalla vendita di biglietti inerenti l'iniziativa per la quale si richiede la contribuzione.

In ogni caso attraverso la medesima contribuzione non potrà essere superato il pareggio di bilancio.

8. In deroga al comma 1 lettera b), l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Chiusdino e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore del Comune e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

ART. 7

RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1.Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

A) Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo per programmi di intervento o attività di carattere continuativo e ricorrente, dirette al Comune, devono pervenire, redatte sul modello pubblicato nel sito web del Comune, nei periodi dal 1 gennaio al 28 febbraio e dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno nel quale si svolge l'iniziativa.

Lo stesso termine non è applicato in caso di:

- eventi eccezionali e/o straordinari;
- organizzazione congiunta di manifestazioni occasionali.

La Giunta può modificare il termine di cui sopra al fine di correlarlo alle esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto della variazione delle disponibilità finanziarie o del verificarsi di esigenze sopravvenute.

Le domande, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente, formulate secondo il modello predisposto e pubblicato nel sito del Comune e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. copia dello statuto o atto costitutivo ove non già depositato in Comune unitamente all'indicazione della composizione degli organi direttivi e del numero degli associati (richiesto solo per le persone giuridiche);
2. relazione illustrativa del programma di attività che si intende svolgere dalla quale emerga il rilevante interesse cittadino dell'attività stessa e, nel caso di richieste di contributo per singola manifestazione, la relazione illustrativa dell'iniziativa e l'indicazione della data e

- luogo di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari e fruitori e degli ulteriori elementi dai quali risulti l'interesse ed importanza dell'iniziativa stessa;
3. ultimo bilancio approvato (nel caso di contributi per l'attività annuale e per i soli soggetti tenuti all'approvazione di tale documento);
 4. nel caso il contributo sia richiesto per singole iniziative, il preventivo finanziario con l'indicazione delle entrate e delle uscite relative all'iniziativa stessa e se possibile il conto consuntivo di quelle eventualmente già precedentemente svolte qualora non già agli atti del Comune.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.L.vo 4.12.1997 n. 460, sono esentate dal presentare copia dell'atto costitutivo e dei bilanci potendosi avvalere della facoltà di autocertificazione, fatta salva la possibilità per il Comune di effettuare i necessari controlli.

Qualunque persona incaricata può consegnare a mano la richiesta presso il protocollo del Comune. La somma richiesta come contributo ed indicata nell'apposito schema di domanda non è vincolante ai fini della determinazione dell'entità della somma da elargire.

Pur essendo infatti obbligatoria la sua indicazione sul modello di istanza ai fini della validità della domanda, la somma richiesta costituisce solamente uno degli elementi di valutazione sui quali si basa la definizione dell'entità monetaria del contributo da concedere e non un valore rigido a cui l'Amministrazione deve obbligatoriamente attenersi.

B) Procedimento istruttorio

Le richieste dei contributi pervenute entro il termine stabilito dal presente regolamento vengono esaminate dall'ufficio competente, al fine di dar seguito all'istanza. Sarà espressa una valutazione di ammissibilità e di merito verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative o delle attività, richiedendo inoltre, ove mancante, la documentazione occorrente.

In caso di adozione di provvedimento negativo, vengono comunicati tempestivamente agli istanti i motivi che ostano l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990.

A seguito dell'istruttoria il Responsabile predisponde la relativa proposta di deliberazione per la Giunta per l'approvazione del piano di ripartizione dei contributi.

Divenuta esecutiva la deliberazione della Giunta la concessione dei contributi è disposta con atto del Responsabile. Il Responsabile cura altresì la comunicazione dell'avvenuta esclusione ai soggetti interessati e ancor prima il preavviso di risposta negativa.

C) Modalità di erogazione dei contributi

La liquidazione dei contributi spetta al responsabile competente.

Su richiesta del beneficiario un importo non superiore al 50% del contributo massimo erogabile può essere versato prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La liquidazione a saldo dell'intero contributo in denaro o del restante 50%, avverrà dopo:

- l'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- la presentazione del rendiconto dell'iniziativa.

D) Presentazione del rendiconto

A conclusione delle attività o dell'iniziativa per le quali è stato richiesto il contributo e comunque non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui il contributo è stato concesso, i soggetti che hanno usufruito di provvidenze sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale:

1. Relazione dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
2. Rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
3. Copie delle fatture, a dimostrazione della spesa;
4. Materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
5. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, comprovante che le fatture che sono state presentate in copia non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;

6. Nel caso di provvidenze concesse per l'attività annuale, copia del bilancio consuntivo (per i soggetti tenuti all'approvazione);
7. Dichiarazione relativa all'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto;
8. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui sopra, restituzione della parte di contributo che non corrisponda a spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la manifestazione non potesse tenersi, il soggetto organizzatore deve:

- con tempestività darne comunicazione all'Amministrazione indicando compiutamente le ragioni;
- restituire il contributo eventualmente già percepito.

La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per un periodo di tre anni.

ART. 8

RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere indirizzate al Sindaco per la relativa autorizzazione, che è disposta con provvedimento del Responsabile competente individuato in base al settore di attività cui si riferisce l'iniziativa.

2. Il Responsabile deve verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento e la natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso.

ART. 9

RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta comunale su istruttoria del Responsabile competente.

2. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

ART. 10

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal

rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

3.L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

4.La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

5.La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11

PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1.I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Chiusdino*" o "*con il contributo del Comune di Chiusdino*".

2.La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Chiusdino limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità eventualmente dettate dall'Amministrazione.

ART. 12

ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DI MANIFESTAZIONI RICORRENTI

1.Per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, di intrattenimento ed istituzionali ricorrenti con cadenza annuale, il Comune ha facoltà di definire, con i soggetti organizzatori proponenti, apposite convenzioni nelle quali siano previste le condizioni di partecipazione del Comune e gli obblighi del soggetto contraente.

2.La partecipazione del Comune avviene con uno o più dei seguenti ausili finanziari:

- l'assunzione diretta di alcune spese
- contributo economico definito a seguito di rendicontazione
- la messa a disposizione gratuita o agevolata di strutture ed impianti comunali
- la fornitura di servizi.

ART. 13

ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA DI MANIFESTAZIONI NON RICORRENTI

1. Il Comune ha facoltà di inserire nella propria programmazione degli eventi specifiche manifestazioni culturali, sportive, di intrattenimento ed istituzionali che non abbiano le caratteristiche di ricorrenza di cui al precedente articolo e per le quali sia formulata richiesta entro il termine previsto dal presente Regolamento.

2. Il sostegno si esplica con la partecipazione economica ed organizzativa alla realizzazione all'iniziativa, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

3. La definizione dei rispettivi adempimenti, comprese le modalità di valorizzazione dell'intervento del Comune nella promozione dell'evento, è fissata di volta in volta nell'atto che definisce la partecipazione del Comune.

ART. 14 FORME PARTICOLARI DI AIUTI

1. Il Comune può intervenire anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o macchine operatrici e attrezzature nei casi seguenti:

a) per iniziative e interventi la cui realizzazione sia anche di obiettivo interesse comunale;

b) per coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere sociale, culturale, celebrativo, sportivo, ricreativo, turistico e popolare a rilevanza nazionale e locale.

2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata ed entità limitate.

ART. 15 CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo delle domande ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Chiusdino, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.

2. Per l'anno 2014 le domande di contributo possono essere presentate entro il 20 Dicembre 2014 e vengono accolte per le attività e le iniziative svolte anche nel corso dell'anno. Le domande, corredate della documentazione prevista dall'art. 7, lett. D), sono accolte e liquidate nei limiti delle disponibilità di bilancio previa istruttoria del Responsabile competente e approvazione del piano di ripartizione da parte della Giunta comunale.